



NEWS

# Euroconference

**Edizione di venerdì 19 Aprile 2024**

## **CASI OPERATIVI**

**Utilizzo della remissione in bonis per fruire del sisma bonus**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Cliniche sanitarie: adempimento in scadenza il prossimo 30.4.2024**

di Mauro Muraca

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Questioni fiscali nella trasformazione di srl unipersonale in ditta individuale**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **LA LENTE SULLA RIFORMA**

**Tassazione delle liberalità diverse dalle donazioni**

di Angelo Ginex

## **PATRIMONIO E TRUST**

**L'eredità trust non paga imposta di successione**

di Ennio Vial

**CASI OPERATIVI**

---

***Utilizzo della remissione in bonis per fruire del sisma bonus***di **Euroconference Centro Studi Tributari****GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE**

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)

In riferimento al c.d. super sisma-bonus un ingegnere presenta il deposito sismico e l'allegato B per interventi sull'immobile della moglie. In base alla polizza l'intervento sull'immobile del coniuge non è assicurabile. Il deposito è stato effettuato presso il Comune in data 20 settembre 2022, con inizio lavori il giorno seguente, asseverando nell'allegato B il possesso della polizza di cui al comma 14 dell'articolo 119, D.L. 34/2020.

Purtroppo, successivamente ha scoperto che tale polizza non rispondeva per gli interventi relativi ad immobili del coniuge e pagati dalla stessa pagati.

In data 27 dicembre 2022, dopo 3 mesi, a lavori già iniziati e ancora in corso, veniva depositata una variante alla Cilas, completa di deposito sismico e allegato B, incaricando quale progettista e direttore lavori delle opere strutturali (peraltro già in corso ed in via di ultimazione) un altro ingegnere, con polizza assicurativa valida.

Le spese sostenute nell'anno 2022 e relative all'intervento c.d. super sisma-bonus avrebbero dovute essere inserite nella dichiarazione dei redditi presentata tardivamente il 28 febbraio 2024, ma il professionista non ha inserito in dichiarazione tali spese, ritenendo che probabilmente in questa fattispecie possa trovare applicazione il comma 14 dell'articolo 119, D.L. 34/2020, ai sensi del quale *“La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689”*. La non veridicità della prima asseverazione è palese, avendo il primo tecnico dichiarato il possesso di una valida assicurazione per l'intervento nell'allegato B, effettuando il deposito sismico e dirigendo i lavori per 3 mesi (dal 21 settembre al 29 dicembre, quando è stato fatto il cambio di tecnico).

Per prudenza, in data 26 febbraio 2024 la committente ha provveduto al versamento di 250 euro a titolo di remissione *in bonis*, anche se sembra che la data ultima per tale versamento sia fissata per le spese sostenute nell'anno 2022 nella data del 30 novembre 2023, data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per tale anno (non è dato sapere se in questo caso la remissione in bonis possa avere effetto, avendo presentato la dichiarazione tardiva in data odierna, 28/02/2024).



Si chiede se:

- l'intervento è definitivamente decaduto dall'agevolazione oppure
- può essere considerata valida la remissione *in bonis* e quindi si può presentare successivamente la dichiarazione integrativa per l'anno 2022 inserendo le spese relative al c.d. super sisma-bonus; oppure
- la sostituzione del tecnico (coniuge del committente) con un tecnico diverso possa aver sanato la situazione, anche se i lavori a fine dicembre 2022 erano quasi ultimati, e quindi si possa ugualmente procedere con una dichiarazione integrativa a favore includendo le spese nella dichiarazione per i redditi relativi all'anno 2022?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**

## ***Cliniche sanitarie: adempimento in scadenza il prossimo 30.4.2024***

di **Mauro Muraca**

Convegno di aggiornamento

### **Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi**

Scopri di più

## **Normativa**

Articolo 1, commi 38-42, L. 296/2006

Articolo 9, D.Lgs. 471/1997

Articolo 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997

## **Prassi**

Provvedimento Ade 13.12.2007

Cliniche sanitarie: adempimento in scadenza il prossimo 30.4.2024

L'articolo 1, [commi 38-42](#), L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto una particolare disciplina per la **riscossione** dei **compensi** dovuti per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito delle **strutture sanitarie private**, al fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti. Nello specifico, a partire dallo scorso 1.3.2007, in

capo alle **strutture sanitarie private** è stato introdotto l'obbligo di:

- **incassare il compenso in nome e per conto del professionista** e riversarlo a quest'ultimo;



La struttura funge semplicemente da tramite tra il medico (e/o paramedico) e il paziente, intervenendo nella riscossione dei compensi spettanti al professionista. Ai fini fiscali, invece, i compensi continuano a rilevare nei confronti del professionista, il quale sarà tenuto all'emissione della fattura al paziente ([articolo 6](#) e [articolo 21](#), D.P.R. 633/1972) e non nei confronti della struttura sanitaria. Dal lato pratico, la struttura sanitaria privata, in nome e per conto del professionista riscuote il corrispettivo, riversa al medico/paramedico interessato gli importi riscossi e rilascia al paziente apposita quietanza attestante l'avvenuto pagamento del compenso incassato (o gestito in nome e per conto del professionista), mediante un'annotazione in calce alla fattura emessa dal medico/paramedico.

- 
- **annotare il compenso incassato** per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura **nella propria contabilità o in un apposito registro**, avendo cura di riportare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione:
    - la **data del pagamento** ed estremi della fattura emessa dal professionista;
    - la **generalità e codice fiscale** del professionista destinatario del compenso;
    - l'ammontare del **corrispettivo riscosso**;
    - la **modalità di pagamento** (es. contante);
    - il **tipo e gli estremi del documento emesso/ricevuto** (per pagamenti alternativi al contante).



Ai fini del corretto adempimento degli obblighi connessi alla riscossione accentrata, non è necessario che la struttura sanitaria **sia in possesso della fattura rilasciata dal professionista** (circostanza che si può verificare nell'ipotesi di invio della stessa, per esempio alla cassa autonoma di assistenza sanitaria), ma è sufficiente, in tal caso, che la **medesima**

struttura annoti “nelle scritture contabili o in apposito registro” le operazioni sopra indicate, con l’aggiunta di una **dichiarazione del paziente** che il pagamento sarà eseguito da un terzo (società di assicurazioni o cassa di assistenza sanitaria), rilasciando al paziente **un’apposita attestazione** ([risoluzione n. 160/E/2008](#)).

---

- **comunicare in via telematica** all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei compensi riscossi per ciascun professionista, utilizzando l’apposito **modello “SSP”** da trasmettere **entro il 30 Aprile di ciascun anno** con riferimento ai **compensi corrisposti nell’anno precedente**.



Conseguentemente, entro il prossimo 30.4.2024 le strutture sanitarie private sono tenute a presentare (esclusivamente in via telematica) all’Agenzia delle Entrate il modello SSP per la comunicazione dell’ammontare dei compensi riscossi nel periodo 1.1 – 31.12.2023 per l’attività medica esercitata da ciascun professionista nella struttura stessa.


---

## Il Modello SSP

L’ammontare dei **compensi** complessivamente riscossi per ciascun percipiente deve essere comunicato telematicamente all’Agenzia delle entrate, presentando il **modello di comunicazione** denominato **SSP**, approvato con [Provvedimento Ade 13.12.2007](#), il quale è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in **formato elettronico** ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) o [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)).

Il modello **SSP** è composto:

- dal **frontespizio**;



CODICE FISCALE

Mod. SSP

\_\_\_\_\_

**COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE**  
 Articolo 1, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

<b>ANNO</b>			
<b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b> (Barrare la casella interessata)		Comunicazione	Sostitutiva
Numero del protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende sostituire			
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE</b>		Codice fiscale	Partita IVA
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato			
<b>Persone Fisiche</b>	Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla)
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	
<b>Soggetti diversi dalle Persone Fisiche</b>	Denominazione		
<b>DATI DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA COMUNICAZIONE</b>		Codice fiscale del sottoscrittore	Codice carica
	Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla)
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	
<b>SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE</b>	Numero dei percipienti contenuti nella comunicazione	Firma	
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario	N. iscrizione all'albo dei C.A.E.	
<b>Riservato all'intermediario</b>	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione		
	Data dell'impegno giorno mese anno	<b>FIRMA DELL'INTERMEDIARIO</b>	

- dal **quadro A**

**QUADRO A**  
**Elenco degli esercenti attività mediche e paramediche**

Mod. N. 

--	--	--

**DATI RELATIVI  
AGLI ESERCENTI  
ATTIVITÀ  
DI LAVORO  
AUTONOMO,  
MEDICHE E  
PARAMEDICHE**

<b>A1</b>	Codice fiscale 1 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																							
	Cognome 2 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>										Nome 3 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>							Sesso (M o F) 4 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>						
Data di nascita 5 giorno <table style="width: 20px; border: none;"><tr><td style="width: 10px; height: 20px;"></td><td style="width: 10px; height: 20px;"></td></tr></table> mese <table style="width: 20px; border: none;"><tr><td style="width: 10px; height: 20px;"></td><td style="width: 10px; height: 20px;"></td></tr></table> anno <table style="width: 20px; border: none;"><tr><td style="width: 10px; height: 20px;"></td><td style="width: 10px; height: 20px;"></td></tr></table>									Comune (o Stato estero) di nascita 6 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>										Provincia (sigla) 7 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
Importo dei compensi complessivamente riscossi 8 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> ,00																								
<b>A2</b>	1 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																							
	2 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>										3 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>							4 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>						
5 giorno <table style="width: 20px; border: none;"><tr><td style="width: 10px; height: 20px;"></td><td style="width: 10px; height: 20px;"></td></tr></table> mese <table style="width: 20px; border: none;"><tr><td style="width: 10px; height: 20px;"></td><td style="width: 10px; height: 20px;"></td></tr></table> anno <table style="width: 20px; border: none;"><tr><td style="width: 10px; height: 20px;"></td><td style="width: 10px; height: 20px;"></td></tr></table>									6 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>										7 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
8 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> ,00																								
<b>A3</b>	1 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																							
	2 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>										3 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>							4 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>						
5 giorno <table style="width: 20px; border: none;"><tr><td style="width: 10px; height: 20px;"></td><td style="width: 10px; height: 20px;"></td></tr></table> mese <table style="width: 20px; border: none;"><tr><td style="width: 10px; height: 20px;"></td><td style="width: 10px; height: 20px;"></td></tr></table> anno <table style="width: 20px; border: none;"><tr><td style="width: 10px; height: 20px;"></td><td style="width: 10px; height: 20px;"></td></tr></table>									6 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>										7 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
8 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> ,00																								

## Il frontespizio

Il frontespizio è costituito da due pagine:

- la prima, contenente l'informativa sul trattamento dei **dati personali**;
- la seconda contenente:
- l'**anno** solare di riferimento;
- il **tipo** di **comunicazione**;
- i **dati** identificativi della struttura sanitaria privata e del soggetto che sottoscrive la



comunicazione in qualità di rappresentante legale o negoziale del soggetto obbligato;

- la **sottoscrizione** della dichiarazione da parte del soggetto obbligato;
- l'**impegno** alla presentazione telematica e la sottoscrizione da parte dell'

## Il quadro A

Il **quadro A** contiene:

- i **dati identificativi** di ciascun professionista (medico o paramedico) che ha reso le prestazioni di lavoro autonomo all'interno della struttura privata;
- l'**importo dei compensi** complessivamente riscossi da parte della struttura in nome e per conto di ciascun percipiente.

## Modalità di presentazione

La **comunicazione** deve essere **effettuata esclusivamente in via telematica**:

- **direttamente**, utilizzando il servizio telematico Entratel o il servizio telematico Internet (*Fisconline*). In tal caso, la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- oppure tramite gli **intermediari abilitati** (es. dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.), comprese le società del gruppo.



Tali soggetti devono rilasciare al soggetto obbligato contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a **presentare** in via telematica all'Agenzia delle Entrate i **dati** in essa contenuti, precisando se:

- la comunicazione gli è stata consegnata **già compilata**;
  - o **verrà da lui predisposta**.
- 

**Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via**

telematica, **l'intermediario dovrà consegnare al soggetto obbligato:**

- l'**originale** della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, **debitamente sottoscritta** dal soggetto obbligato;
- **copia** della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

### Termini di presentazione

Relativamente **ai compensi riscossi dall'1.1 al 31.12 di un determinato anno**, la **comunicazione** deve essere inviata entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Con riferimento ai **compensi riscossi nel 2023** (1.1.2023 – 31.12.2023), distintamente per ciascun medico/paramedico, il modello deve essere trasmesso, quindi, entro **il prossimo 30.4.2024**

### Invio comunicazione sostitutiva

È **possibile presentare un nuovo modello SSP** se vi è la necessità di correggere una comunicazione precedentemente inviata. Segue che nel nuovo modello SSP che sostituisce il precedente, sarà necessario:

- nella Sezione "*Tipo di comunicazione*" presente nel frontespizio: barrare **la casella "Sostitutiva"**;
- indicare nell'apposito riquadro il **numero di protocollo** attribuito dal servizio telematico alla **comunicazione che si intende sostituire**, oltre a tutti i dati esposti nella comunicazione "originaria" opportunamente corretti e/o integrati,



#### Nota bene

La comunicazione sostitutiva va, comunque, presentata **entro il prossimo 30.4.2024**.

### Casi particolari

Le istruzioni per la compilazione della comunicazione contengono **alcuni casi particolari di presentazione** del modello “SSP”.

### **Operazione Straordinaria con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto**

In presenza di **operazioni straordinarie con prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto**, la presentazione della comunicazione va gestita in maniera differente a seconda che il dante causa sia estinto o meno.



In particolare:

- se il **dante causa si è estinto**, il soggetto che prosegue l'attività deve presentare 2 comunicazioni, una per i compensi dallo stesso riscossi ed una per i compensi riscossi dal dante causa estinto, se questo non vi ha già provveduto;
  - se il **dante causa non si è estinto**, ciascun soggetto coinvolto nell'operazione straordinaria presenta la propria comunicazione per i compensi riscossi.
- 

### **Operazione straordinaria con estinzione del soggetto obbligato senza prosecuzione dell'attività**

In caso di liquidazione, fallimento, ecc. la comunicazione deve essere presentata dal liquidatore o curatore fallimentare, in nome e per conto del soggetto estinto. Ciò significa che nel frontespizio del modello, nella Sezione riservata all'indicazione del soggetto obbligato alla comunicazione, devono essere riportati i dati del soggetto estinto.



Il liquidatore/curatore fallimentare deve invece riportare i propri dati nella Sezione

riservata ai “Dati del soggetto che sottoscrive la comunicazione”.

---

### **Successione *mortis causa***

Anche in tal caso, le modalità di presentazione della comunicazione differiscono a seconda che l'erede prosegua o meno l'attività:

- se l'**erede prosegue l'attività** e la successione è avvenuta prima della presentazione della comunicazione, il soggetto obbligato all'invio del modello è l'erede che, nel quadro A del modello, dovrà esporre anche i **dati relativi ai compensi riscossi dal de cuius**.



#### **Nota bene**

Nel frontespizio dovranno essere riportati, sia nella Sezione riservata al soggetto obbligato sia in quella relativa al soggetto che sottoscrive la comunicazione, soltanto i dati dell'erede e non anche quelli del de cuius;


- se, invece, l'**erede non prosegue l'attività**, lo stesso è comunque tenuto all'invio del modello, ma in tal caso nel frontespizio, relativamente al soggetto obbligato, vanno riportati i dati del de cuius e, relativamente al soggetto che sottoscrive la comunicazione, i dati dell'erede.

### **Esempio**

Nella struttura sanitaria privata Sant'Anna spa (C.F./partita IVA 12345678911 e rappresentante legale dott. Franco Rossi) esercitano la professione medica autonoma 2 professionisti. Nel corso del 2023 la struttura sanitaria ha incassato per **le stesse i seguenti importi complessivi**:

- dott.ssa Gialli Maria euro 10.000
- dott.ssa Verdi Arianna: euro 20.000

Il modello SSP **va così compilato**.



Mod. SSP

CODICE FISCALE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1

**COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE**  
Articolo 1, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

ANNO	2 0 2 3	
TIPO DI COMUNICAZIONE (Barrare la casella interessata)	Comunicazione <input checked="" type="checkbox"/>	Sostitutiva <input type="checkbox"/>
	Numero del protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende sostituire	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1	Partita IVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato	
Persone Fisiche	Cognome Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita	Nome Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla)
Soggetti diversi dalle Persone Fisiche	Denominazione <b>Clinica San Francesco</b>	
DATI DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA COMUNICAZIONE	Codice fiscale del sottoscrittore R S S F R N 8 2 P 2 8 C 8 5 2 G Cognome <b>ROSSI</b> Data di nascita 28 09 1982 Comune (o Stato estero) di nascita <b>COLLECCHIO</b>	Codice carica 1 Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla) <b>PR</b>
SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE	Numero dei percipienti contenuti nella comunicazione 2 Firma <i>Rossi Franco</i>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione	
	Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	

**QUADRO A**  
Elenco degli esercenti attività mediche e paramediche

Mod. N. | | |

**DATI RELATIVI  
AGLI ESERCENTI  
ATTIVITÀ  
DI LAVORO  
AUTONOMO,  
MEDICHE E  
PARAMEDICHE**

Codice fiscale																		
1	G	L	L	M	R	A	7	0	A	2	8	E	5	0	7	J		
Cognome													Nome			Sesso (M o F)		
2	GIALLI									3	MARIA			4	F			
Data di nascita													Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia (sigla)	
28	01	1970	5	LECCO						7	LC							
Importo dei compensi complessivamente riscossi																		
8	10.000																	
Codice fiscale																		
1	V	R	D	R	N	N	8	1	C	3	0	E	5	0	7	J		
2													3			4		
VERDI									ARIANNA			F						
5 giorno mese anno													6				7	
30	03	1981	LECCO						LC									
8																		
20.000																		
Codice fiscale																		
1																		
2													3			4		
5 giorno mese anno													6				7	
8																		

## Regime sanzionatorio

La **violazione degli obblighi di incasso, registrazione e trasmissione telematica dei compensi** comporta l'applicazione delle sanzioni previste, rispettivamente, **dagli [articoli 9 e 11, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 471/1997](#)** (così come modificati dal D.Lgs. 158/2015). In particolare, è applicabile la **sanzione** amministrativa, di cui all':

- **[articolo 9, D.Lgs. 471/1997](#), da euro 1.000 ad euro 8.000**, in caso di **violazione** degli **obblighi** di:
  1. **incasso** del compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo;
  2. **registrazione** del medesimo compenso nelle scritture obbligatorie ovvero in apposito registro.
- **[articolo 11, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 471/1997](#), da euro 250,00 ad euro 2.000,00**, in caso di **omessa, incompleta o non veritiera trasmissione** dei dati in esame.

## ***Questioni fiscali nella trasformazione di srl unipersonale in ditta individuale***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

### **Aspetti fiscali nella valutazione d'azienda**

Scopri di più

Nella prassi operativa, **si pongono non pochi dubbi in merito all'operazione di trasformazione di una srl unipersonale in ditta individuale**, in particolare per quanto riguarda **l'eventuale emersione di plusvalori imponibili** ai fini delle **imposte dirette**. La questione non è pacifica, ma prima di analizzare il tema sotto il profilo fiscale, è necessario premettere che, dal punto di vista civilistico, **l'operazione è stata "sdoganata" da parte del Notariato** (Studio n. 545-2014/T), secondo cui poiché il legislatore non fornisce una definizione di trasformazione, dovrebbero rientrare in tale ambito tutte quelle operazioni che **presentino caratteristiche compatibili** con quelle previste dal codice civile.

Pertanto, qualora al momento della trasformazione **non venga meno l'azienda**, quale complesso di beni organizzati per lo svolgimento di un'attività d'impresa, si conclude per **l'ammissibilità di tale operazione**. Tuttavia, **allo scopo di tutelare i creditori sociali**, si ritiene applicabile, al caso di specie, l'[articolo 2500-novies cod. civ.](#) in **tema di trasformazione eterogenea**, con la conseguenza che:

- la trasformazione ha **effetto dopo 60 giorni dall'iscrizione al Registro Imprese**, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento di coloro che non hanno dato il consenso;
- i creditori possono, nel suddetto termine dei 60 giorni, **fare opposizione**.

Sul fronte della **fiscalità diretta**, prendendo atto che **non risultano posizioni ufficiali** da parte dell'Agenzia delle entrate, pare corretto aderire alla tesi, sostenuta da parte della dottrina, in base alla quale, **trattandosi di una trasformazione eterogenea**, si rende applicabile l'[articolo 171, Tuir](#), secondo cui, in tale tipo di trasformazione, poiché i beni escono dal ciclo dell'impresa per affluire in un ente non commerciale, **si realizzano plusvalori in base al valore normale dei beni compresi nell'azienda**, a meno che gli stessi *"non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso"*.

Quest'ultima eccezione si realizza nell'ipotesi di **trasformazione eterogenea della società di capitali in comunione d'azienda**, in cui è **garantita la neutralità fiscale** dell'operazione in



funzione del fatto che l'azienda, in precedenza esercitata sotto forma di società, **continua ad esercitarsi in forma di comunione tra gli ex soci**. Pur non essendo espressamente contemplata la fattispecie di trasformazione di srl unipersonale in ditta individuale, la previsione della **trasformazione in neutralità fiscale della società di capitali pluripersonale in comunione d'azienda** dovrebbe consentire, a maggiore ragione, **la stessa neutralità**, anche quando il punto di partenza è **la srl unipersonale che si trasforma** (necessariamente) **in ditta individuale**.

È evidente che l'[articolo 171, Tuir](#), trova la sua naturale applicazione **nell'ipotesi di trasformazioni eterogenee di società** con più soci, ma la medesima neutralità dovrebbe trovare applicazione tutte le volte in cui **l'azienda continua ad essere esercitata anche da parte di un solo soggetto**. La circostanza che, a differenza di quanto accade per la "trasformazione" della società di persone rimasta con unico socio in ditta individuale in cui **l'operazione è obbligata** per evitare lo scioglimento allo scadere dei sei mesi, **si tratti di un'operazione volontaria non dovrebbe assumere alcuna importanza**, in quanto ciò che rileva è che **il socio continui la propria attività d'impresa**, mantenendo **inalterati i valori dei beni aziendali**.

D'altro canto, anche nell'ipotesi di "trasformazione" della società di persone rimasta con unico socio in ditta individuale **può avvenire in neutralità fiscale**, anche qualora si proceda prima dello scadere dei 6 mesi, nel qual caso si tratterebbe **di un'operazione volontaria**, al pari di quanto accade **nell'ipotesi di trasformazione di srl unipersonale in ditta individuale**.

## LA LENTE SULLA RIFORMA

## Tassazione delle liberalità diverse dalle donazioni

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### Imposta di successione: determinazione della base imponibile

Scopri di più

Lo scorso 9.4.2024 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il **decreto legislativo** che, in attuazione della legge delega sulla **riforma fiscale (L. 111/2023)**, introduce disposizioni per la razionalizzazione, tra le altre, anche dell'**imposta sulle successioni e donazioni**.

Nello specifico, il citato decreto modifica le disposizioni contenute nell'[articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990](#), rubricato "**accertamento delle liberalità indirette**", al fine di rendere la disposizione normativa **coerente** con la nuova struttura delle **aliquote dell'imposta di donazione** e con le **altre modifiche** apportate in tema di **imposta di successione**.

In particolare, la novella in esame dispone prima di tutto la **soppressione** della **lettera b), comma 1, dell'articolo 56-bis** citato (tale norma attualmente prevede che per procedere all'accertamento delle liberalità indirette, quale **seconda e necessaria condizione**, debba sussistere un **incremento del patrimonio** del soggetto beneficiario in misura superiore all'importo di 350 milioni di lire).

Inoltre, viene adeguata l'**aliquota** da applicare per la determinazione dell'imposta dovuta sulle **liberalità indirette** nella misura **sempre dell'8%**, da liquidarsi sulla **parte eccedente le franchigie** previste per legge.

Ne deriva che l'accertamento delle **liberalità indirette**, in virtù del novellato [articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990](#), sarà consentito **esclusivamente quando l'esistenza** delle stesse risulti da **dichiarazioni rese dall'interessato** nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; nell'attuale formulazione della disposizione in parola, si tratta della **prima condizione** recata dalla **lettera a), comma 1, dell'articolo 56-bis** citato.

Quindi, tali **liberalità indirette** saranno **assoggettate all'imposta sulle donazioni** determinata sulla base dell'**aliquota più elevata dell'8%**, ma per la sola **parte eccedente le franchigie** previste dalla legge (ad oggi, **euro 1.000.000** per i trasferimenti tra coniugi e parenti in linea retta; **euro 100.000** per trasferimenti effettuati tra fratelli e sorelle; **euro 1.500.000** per trasferimenti eseguiti in favore di persone portatrici di *handicap*).

In tale contesto normativo, è recentemente intervenuta un'importante pronuncia della Corte di Cassazione (**sentenza n. 7442/2024**), nella quale sono stati forniti importanti chiarimenti sul **regime di tassazione** delle **“liberalità diverse dalle donazioni formali”**, evidenziando, altresì, **concetti fondamentali in ambito civilistico**.

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno affermato che le **“liberalità diverse dalle donazioni”**, ossia tutti quegli **atti di disposizione** mediante i quali viene realizzato un **arricchimento** (del donatario) correlato ad un **impoverimento** (del donante) **senza** l'adozione della **forma solenne** del contratto di donazione tipizzato dall'[articolo 769 cod. civ.](#), e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono **accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%)** – pur essendo **esenti dall'obbligo della registrazione** – in presenza di una **dichiarazione** circa la loro esistenza, **resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti**.

Detto in altri termini, secondo quanto precisato dalla suprema Corte nella pronuncia indicata, **non** sussiste un **“generalizzato” obbligo di registrazione** delle **liberalità indirette**, nemmeno nella ipotesi in cui tali liberalità emergano da **atti soggetti a registrazione**. Ciò troverebbe **conferma**, sempre a detta della Cassazione, nella previsione della **registrazione volontaria**, nella **mancata previsione** di una **sanzione** nonché **nell'impossibilità** per l'Amministrazione finanziaria di assoggettare a **tassazione** le liberalità indirette, **in assenza di una “confessione”** del contribuente nel corso del procedimento di accertamento di un tributo.

Da ultimo, si rammenta che le **“donazioni indirette”** (anche se formali) derivano dalla confezione di un **atto giuridico (in senso stretto)** o da un **negozio unilaterale** o da un **contratto** (diverso, quindi, dalla donazione prevista dall'[articolo 769 cod. civ.](#)) con la produzione di **effetti analoghi alla donazione diretta** (nell'accezione prevista dall'[articolo 809 cod. civ.](#)), ovvero l'attuazione della volontà del donante (condivisa dal donatario) di provocare, per **spirito di liberalità**, un **incremento del patrimonio** del soggetto beneficiario con il correlativo depauperamento del patrimonio del soggetto dante causa.

Invece, le **“donazioni informali”** consistono nello svolgimento di un'**attività materiale** o nella tenuta di un **comportamento consapevolmente omissivo** con la conseguenza, anche in questo caso, della **diminuzione del patrimonio del soggetto dante causa** e **l'aumento del patrimonio del soggetto beneficiario**.

PATRIMONIO E TRUST

---

## ***L'erede trust non paga imposta di successione***

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

### **Fiscaltà e adempimenti del trust**

Scopri di più

La recente [risposta ad interpello n. 90/2024](#) ha affrontato l'interessante caso di un **trust erede di una signora**. Nel nome del file pdf della risposta (e nell'oggetto dell'interpello) si legge "**trust testamentario**", ma **l'indicazione non appare pertinente**, atteso che il trust testamentario è quello che nasce con il testamento del *de cuius*, mentre in questo caso il **trust era già stato costituito in vita** ed ha ricevuto dei beni in eredità. In sostanza, **non si tratta di un trust testamentario**, ma di **un trust nominato erede testamentario**.

È ormai noto come la [circolare n. 34/E/2022](#) abbia avuto modo di chiarire che l'Agenzia delle entrate ha recepito l'orientamento della Cassazione in tema di **imposizione indiretta dei trust**, chiarendo che **le imposte di donazione e le ipotecarie e catastali sono dovute in misura proporzionale**, non tanto nel passaggio dei beni dal disponente al trustee, quanto nel **successivo momento del passaggio dal trustee ai beneficiari**, perché è solo in tale occasione che **si appalesa l'effetto arricchitorio dei beneficiari**.

Invero, la circolare contiene delle sfumature, in quanto l'Agenzia delle entrate ammette che la **tassazione proporzionale** potrebbe avvenire da subito, **se si concretizza immediatamente detto effetto arricchitorio**.

Non senza qualche incertezza, si potrebbe forse affermare che potrebbe essere **il caso in cui il beneficiario del trust può pretendere i beni dal trustee**.

La circolare, tuttavia, **non esamina il caso della tassazione del trust testamentario**. L'Agenzia delle entrate, con la [risposta ad interpello n. 371/2019](#), aveva già avuto modo di affrontare il caso di un "*de cuius*" che con testamento aveva nominato Tizio esecutore testamentario e "*trustee*" di un "*trust*", **appositamente costituito con il medesimo testamento**, in cui la nipote (figlia della sorella del "*de cuius*") **ricopriva il ruolo di soggetto beneficiario**.

In quell'occasione, era stato affermato che, nel rispetto dei principi di territorialità della imposta di donazione, il **prelievo doveva avvenire nella fase iniziale del passaggio dei beni al trustee**. Quelle conclusioni, tuttavia, non sono più attuali, **stante il mutamento di orientamento dell'Ufficio**.

Si deve ritenere che il trust testamentario, pur in assenza di un puntuale chiarimento, **sconti l'imposta nella fase finale del passaggio dei beni dal trustee a beneficiario**. La tassazione nella fase iniziale potrebbe essere ammessa **solo nei casi in cui il trust determini un profilo arricchitorio del beneficiario da subito**. Ritenere che il momento impositivo debba intervenire sempre nel passaggio iniziale **appare incongruo**, anche perché discriminerebbe in modo inopportuno la fattispecie in discorso da quella in cui **il trust viene istituito in punto di morte, ma con il disponente ancora in vita**.

Tuttavia, **diverso è il caso in cui non si configuri la fattispecie del trust testamentario**, bensì quella del trust erede del *de cuius*. Ritenere che, anche in detta fattispecie, la tassazione proporzionale debba avvenire nel passaggio finale dei beni dal trustee ai beneficiari **è una tesi ragionevole ma**, ad avviso di chi scrive, **non del tutto scontata**.

Con piacere abbiamo avuto modo di appurare che la tesi è stata sposata dall'Agenzia delle entrate, con la recente [risposta ad interpello n. 90/2024](#). L'Agenzia rileva che *"Il richiamato principio generale [illustrato nella C.M. 34/E relativo alla tassazione posticipata] non muta nel caso in cui, come nel caso di specie, secondo quanto affermato nell'istanza, la dotazione dei beni nel trust da parte della Disponente è avvenuta mortis causa, mediante testamento con cui la stessa Disponente ha nominato quale erede universale il Trust"*.

L'Agenzia non si sofferma, tuttavia, sul caso segnalato in precedenza, **dove l'effetto arricchitorio possa manifestarsi sin da subito**.

Questi chiarimenti, se risulteranno ancora attuali dopo la riforma dell'imposta di successione e donazione, **indurranno molti a costituire un trust in vita** con una modesta dotazione, **per riservarsi di nominarlo proprio erede universale**. Il differimento della tassazione non sarà, invero, necessariamente l'elemento scatenante dell'operazione, in quanto **il trust potrebbe essere semplicemente una modalità per una successione ordinata**.

Del resto, non vanno dimenticati gli inderogabili diritti che **il nostro ordinamento riconosce ai legittimari**!